



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Spett.le  
Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso pubblico e della Difesa civile  
Direzione centrale per la Prevenzione  
e la Sicurezza tecnica  
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

**OGGETTO: Quesiti in materia di prevenzione incendi**

Questo Consiglio Nazionale, a seguito di richiesta pervenuta da parte di Ordini territoriali, sottopone a codesto Dipartimento una serie di quesiti inerenti l'applicazione dei decreti ministeriali 19/5/2022, 18/10/2019, 22/2/2006 ed il punto 73 dell'elenco delle attività soggette allegato al DPR 151/2011.

### **A) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE: "DESTINAZIONE PREVALENTE"**

Il decreto ministeriale 19/5/2022 *"approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione (...)"* all'allegato I, punto V.14.1, stabilisce:

*"1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m.*

*Nota: Ad esempio: edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ...".*

Con questa premessa, considerato che la predetta disposizione è una "regola tecnica" e non una "norma prestazionale" e fermo restando il contenuto della nota che esemplifica le tipologie di attività che possono essere presenti negli edifici destinati a civile abitazione, si chiede come possa essere interpretato, in termini quantitativi, il concetto di "destinazione prevalente" ai fini di un'omogenea interpretazione della regola tecnica.

A titolo di esempio, un edificio può essere classificato come "prevalentemente destinato a civile abitazione" se:

- più della metà delle unità immobiliari hanno destinazione abitativa;
- più della metà della superficie occupabile ha destinazione abitativa.

### **B) EDIFICI ADIBITI AD UFFICI > 100 OCCUPANTI E CON TITOLARITA' DIVERSE**

L'attività 73 dell'all.1 al DPR151/2011 stabilisce che sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi gli *"Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2 indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità"*.

Il D.M. 22/2/2006 *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"*, al Titolo II - edifici di nuova costruzione > 500 persone, punto 4, capoverso I, lett. c) stabilisce che



*"sono vietate le comunicazioni con altre attività ad essi non pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.M 16/02/1982), dalle quali devono essere separati mediante elementi costruttivi (...)"*.

Analoga indicazione è prevista dal Titolo III per gli uffici di tipo 2 (da 101 a 300 presenze) e per quelli di tipo 3 (da 301 a 500 presenze), mentre per quelli di tipo I (da 26 a 100 presenze) è previsto che possano essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.

La lettera circolare n. P694/4122 sott. 66/A del 19/6/2006, al quint'ultimo capoverso, stabilisce che *"in merito all'applicazione del punto 4, comma 1, lettera a) dell'allegato, si chiarisce che più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nel medesimo edificio, possono considerarsi attività pertinenti, in virtù della medesima destinazione d'uso, quand'anche facenti capo a titolarità diverse"*.

Il chiarimento n. 15958 del 11/11/2010 della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica offre una diversa interpretazione stabilendo che *"soltanto per gli uffici di tipo 1, ubicati in edifici a destinazione mista, è ammessa l'adozione di scale ad uso promiscuo"* e che *"ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse"*.

Si chiede quale criterio si debba adottare con riferimento alla somma delle presenze relative ai singoli uffici anche se facenti capo a titolarità diverse.

Con riferimento al chiarimento n. 15958 del 11/11/2010, si potrebbe ancora adottare l'attività n.73, per gli uffici con oltre 100 persone?

Analogamente, l'attività n.73 potrebbe essere adottata in caso di singoli uffici facenti capo a titolarità diverse che, come somma di occupanti, superano le 100 persone?

### C) FILTRI A PROVA DI FUMO

Nella definizione di filtro a prova di fumo (S.3.5.5), al comma 1.b del DM 18/10/2019 si cita:

*"dotato di camino per lo smaltimento dei fumi d'incendio e di ripresa d'aria dall'esterno, adeguatamente progettati e di sezione  $\geq 0,10 \text{ m}^2$ "*.

**Domanda 1:** *Va inteso che sia il camino sia la ripresa d'aria dall'esterno devono essere adeguatamente progettati?*

**Domanda 2:** *Sia il camino che la ripresa devono avere superficie minima di sezione  $\geq 0,10 \text{ m}^2$ ?*

Ringraziando per l'attenzione, cogliamo l'occasione per inviare i migliori saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(ing. Giuseppe M. Margiotta)

IL PRESIDENTE  
(ing. A. Domenico Perrini)